

OGGETTO: UNIVERSALIZZAZIONE DEL DIVIETO DI RICORSO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITA' DA PARTE DEL CITTADINO ITALIANO - MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL PARTITO "LEGA-SALVINI PREMIER" OLIOSI LEONARDO E VALBUSA VANIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che in data 26.05.2023 prot. n. 12212 i Consiglieri Comunali del partito "Lega-Salvini Premier" Oliosì Leonardo e Vania Valbusa hanno presentato una mozione avente ad oggetto: "UNIVERSALIZZAZIONE DEL DIVIETO DI RICORSO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITA' DA PARTE DEL CITTADINO ITALIANO" avente il seguente contenuto:

Premesso che

la maternità surrogata è una pratica riproduttiva attraverso la quale una donna porta avanti una gravidanza per conto di una coppia committente, definita "genitori intenzionali". In altri termini, è la pratica attraverso la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro. Nella pratica sono dunque coinvolti più soggetti: gli adulti committenti, la madre surrogata, il nascituro e, in alcuni casi, anche una donna donatrice di ovuli o un uomo che fornisce i propri gameti.

In relazione a questa pratica si è creata una vera e propria industria. Gameti, embrioni, madri surrogate e committenti sono trasportati da un Paese o da un continente a un altro e le diverse fasi del processo (fornitura di gameti, impianto di embrioni, gravidanza e nascita) sono organizzate per eludere restrizioni e per usufruire di buone condizioni infrastrutturali. Le stesse agenzie che operano in uno Stato lavorano anche in altri, contemporaneamente, o si spostano in conseguenza dell'introduzione di nuove leggi restrittive.

L'approvvigionamento di gameti e il reclutamento di donne sono gestiti da agenzie internazionali che forniscono anche servizi legali e organizzazione di viaggi. I rapporti tra genitori committenti e madre surrogata sono regolati da contratti che generalmente includono clausole coercitive. Ad esempio è previsto che la madre surrogata debba sottoporsi a controlli periodici, assumere determinati farmaci, seguire una dieta precisa o alloggiare nel luogo indicato dalla clinica, che raramente coincide con quello di residenza. Gli stessi contratti prevedono che le madri surrogate siano consapevoli dei rischi medici che potrebbero derivare dalla somministrazione di farmaci, trasferimenti di embrioni, complicazioni della gravidanza e parto.

Considerato che

Nella maternità surrogata la mercificazione del bambino e della donna è evidente. Non sembra una esagerazione accostare la maternità surrogata a vere e proprie nuove forme di schiavitù. I facoltosi committenti sono in una posizione di forza, tale da poter sovrastare la dignità della donna, le caratteristiche proprie della maternità, il legame oggettivo che si stabilisce fra la madre e il figlio, e le esigenze oggettive del figlio stesso, se questi elementi non risultano funzionali all'ottenimento del "desiderio" ad avere un figlio.

La maternità surrogata non è dunque solo contro la dignità della donna, ma è al tempo stesso gravemente lesiva del "*superiore interesse del minore*", come si legge nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176) agli articoli 7 e 8, i quali sanciscono per ogni bimbo il "*diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi*", ma anche che "*gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi comprese ... le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali*". L'articolo 9 prescrive, al comma 1, che "*gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà*", e, al comma 3, che "*gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori...*". Si evince pertanto che, nella maggior parte dei casi di maternità surrogata, al fanciullo siano negati diritti quali la possibilità di conoscere le proprie origini, il proprio corredo genetico familiare, e la propria madre, ossia colei che lo ha portato in grembo e che lo ha messo al mondo.

Rilevato che

Sono molte le fonti giuridiche che, a causa dei gravi effetti della pratica sui più deboli, donne e neonati, condannano la maternità surrogata.

Il Parlamento europeo ha già adottato una posizione chiara contro la maternità surrogata nella sua risoluzione del 5 aprile 2011 sul quadro politico dell'Unione europea in materia di lotta alla violenza contro le donne. Nella sua risoluzione del 17 dicembre 2015, "Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014", al paragrafo 115, il Parlamento europeo condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle

donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani". Nella risoluzione del 13 dicembre 2016, "Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015", all'articolo 82 *"condanna qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali"*; nella risoluzione del 12 dicembre 2018, "Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017", al paragrafo 48, chiede nuovamente di "far fronte alle violazioni dei diritti umani correlate alla gravidanza surrogata". Infine, più recentemente al paragrafo 9 della risoluzione del 26 novembre 2020 *"Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019"* si condannano fermamente tutte le forme di violenza, tra cui la maternità surrogata forzata; e al paragrafo 60 della *"Relazione sui Diritti umani e democrazia nel mondo 2021"*, del 17 febbraio 2022, l'Emiciclo di Strasburgo *"condanna la pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani prendendo di mira, nel contempo, soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili; evidenzia il suo grave impatto sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute e uguaglianza di genere, e sottolinea le sue implicazioni transfrontaliere; chiede un quadro giuridico europeo per affrontare le conseguenze negative della maternità surrogata a fini commerciali"*.

In tal senso si esprimono ulteriori fonti internazionali, quali la Carta europea dei diritti fondamentali, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla schiavitù, la Convenzione sui diritti dell'infanzia, il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile, la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'adozione dei bambini, la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani e la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina.

Anche l'Ordinamento Italiano si esprime in maniera nettamente contraria alla pratica della maternità surrogata.

Secondo la Corte costituzionale italiana, tale pratica *"offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane"* (sentenza n. 272 del 2017, confermata dalla sentenza n. 33 del 2021), perché mercifica la madre e il bambino. Da ultimo, con la pronuncia n. 38162 pubblicata il 30 dicembre 2022, le Sezioni Unite di Cassazione hanno ribadito quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e cioè che la maternità surrogata - anche laddove avvenga in forma gratuita - è sempre da considerarsi una pratica *"che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane"*. Da ciò consegue che il bambino nato da maternità surrogata all'estero non può essere riconosciuto in Italia come figlio della coppia, ma semmai soltanto di quello che ha dato il proprio apporto biologico. Di conseguenza, l'ufficiale di stato civile è tenuto a rifiutare la trascrizione degli atti di nascita stranieri che riconoscono il rapporto di genitorialità tra un bambino nato a seguito di maternità surrogata e il genitore d'intenzione (che non ha alcun rapporto biologico con il minore) per contrarietà all'ordine pubblico internazionale.

Evidenziato che

Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in Italia la pratica della maternità surrogata è considerata un reato punibile con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con pena pecuniaria da 600.000 a 1 milione di euro. Questo divieto, tuttavia, opera solo a livello nazionale e nulla prevede per i casi in cui la pratica della maternità surrogata sia praticata all'estero, nei Paesi in cui essa è tollerata o addirittura permessa.

Per colmare questa lacuna normativa sono state presentate alcune proposte di legge (n. 342 presentata il 14 ottobre 2022 di iniziativa dei Deputati Candiani, Barabotti e Bof; n. 887 presentata il 15 febbraio 2023 di iniziativa dei Deputati Varchi, Almici, Ambrosi, Amici, Colosimo, De Corato, Deidda, Di Giuseppe, Maia, Longi, Lucarelli, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Morgante, Tremaglia, Urzi; n. 1026 presentata il 21 marzo 2023 di iniziativa dei Deputati Lupi, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci) di modifica dell'art. 12 della Legge n. 40/2004, finalizzate ad ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come traffico commerciale di bambini, prevedendo l'introduzione di un esplicito divieto per gli italiani di accesso alla pratica della maternità surrogata anche in Paesi Stranieri.

Le Proposte di Legge sono attualmente al vaglio della Commissione Giustizia della Camera.

L'introduzione di tale divieto non pare più ulteriormente rinviabile, anche alla luce delle recenti vicende di cronaca (manifestazione del 18 marzo scorso a Milano delle "famiglie Arcobaleno") e delle dichiarazioni del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, che, alla luce della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione, ha affermato *"faremo una legge contro l'utero in affitto"*.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato ed evidenziato, il Consiglio Comunale

esprime ferma condanna nei confronti di coloro che si affidano alla pratica dell'utero in affitto incentivando lo sfruttamento del grembo di una donna per fini economici e la mercificazione di bambini.

ed impegna il Sindaco e la Giunta

a sostenere e sollecitare, per tramite del Presidente della Camera dei deputati, la più celere calendarizzazione delle proposte di legge AC. 342/2022, AC. 887/2023 e AC. 1026/2023, affinché sia al più presto introdotto nella legge della Repubblica Italiana un esplicito divieto universale di accesso alla pratica della maternità surrogata anche in Paesi stranieri”